

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2255 del 13/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SBM Servizi s.a.s. per impianto ubicato in Via S. Colombano n. 1/1, Comune di Castello d'Argile (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2335 del 10/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SBM Servizi s.a.s. per impianto ubicato in Via S. Colombano n. 1/1, Comune di Castello d'Argile (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SBM Servizi s.a.s. per l'impianto sito a Castello d'Argile, in via S. Colombano n. 1/1, c.a.p. 40050 dove viene svolta l'attività di cremazione animali di affezione. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>3</sup>;
5. Obbliga la SBM Servizi s.a.s. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>4</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La SBM Servizi s.a.s., C.F. e P.IVA 03279731206, con sede legale a Castello d'Argile, in via S. Colombano n. 1/1, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Armando Santoro, in qualità di procuratore speciale di SBM Servizi s.a.s. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 27/11/2018 al prot. n. 60157 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 29/11/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 29/11/2018 al prot. n. 28101, ha trasmesso ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

SBM Servizi s.a.s. in data 13/2/2019 ha presentato integrazioni volontarie per la matrice emissioni.

---

<sup>3</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Distretto di Pianura, con propria nota del 14/2/2019 prot. 55777 del 5/4/2019 trasmetteva ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni il proprio contributo tecnico favorevole con prescrizioni.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>5</sup> sono di seguito descritti:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296.

Bologna, data di redazione 10/5/2019

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni  
Ambientali ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana

STEFANO STAGNI <sup>6</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>6</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 in merito alla proroga al 30/6/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso questa Area.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**SBM SERVIZI Sas di Balboni Sandro e C.**  
**Comune di Castello d'Argile - via San Colombano n° 1/A**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di cremazione per animali di affezione a servizio del cimitero per animali gestito dalla società SBM SERVIZI Sas di Balboni Sandro e C. in Comune di Castello d'Argile, via San Colombano n° 1/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SBM SERVIZI Sas di Balboni Sandro e C. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: FORNO CREMATORIO ANIMALI DA COMPAGNIA

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	10 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Metalli (somma Ni, Cu, Mn) .....	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) .....	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo e suoi composti (espressi come Pb) .....	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) .....	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>
Zinco e suoi composti (espressi come Zn) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postcombustione – scrubber ad umido

I limiti in emissione sono riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 6%

I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una

camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

- Velocità media (nella sezione di ingresso) 10 m/sec
- Temperatura di esercizio minima di 850° C
- Tempo di contatto maggiore di 2 sec
- Tenore di ossigeno libero nei fumi 6 % (v/v)

La velocità media dei fumi in uscita dal camino non deve essere inferiore ai 3 m/s affinché sia possibile eseguire un corretto campionamento;

Dovrà essere installato un dispositivo di blocco della cremazione se la temperatura nella zona di combustione secondaria non supera gli 850° C;

Dovrà essere installato un idoneo sistema di registrazione grafica in continuo delle temperature di esercizio del postcombustore, le cui registrazioni saranno tenute a disposizione degli Organi di controllo;

L'impianto di abbattimento degli inquinanti polverosi (scrubber) dovrà essere dotato di misuratore di stato di funzionamento della pompa di ricircolo ON/OFF del liquido di lavaggio (acqua) in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso;

In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad acqua, oltre all'allarme acustico visivo, dovrà essere previsto anche il blocco della combustione con conseguente interruzione del ciclo di cremazione e solo funzionamento del post-combustore;

In caso di anomalie al sistema di postcombustione è presente un allarme; il ciclo di cremazione deve essere interrotto ma l'impianto di abbattimento ad umido dovrà continuare a funzionare;

La ditta dovrà inoltre dotarsi di un registro con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari, conformemente a quanto descritto nella relazione tecnica presentata;
- il numero di carcasse giornalmente accettate in ingresso e incenerite quotidianamente (espresse in kg), contenente inoltre il tipo di cremazione effettuata, l'ora di inizio e di fine della cremazione;
- le condizioni di emergenza riportando il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della situazione riscontrata.

Tale registro, con relativa documentazione, dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria, preventiva o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata dell'impianto. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati;

Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, capottini, ecc...) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere adeguatamente smaltiti;

Assieme alle carcasse animali non devono essere comunque inceneriti materiali polimerici contenenti Cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari (Rif. DPR n.254 del 15/07/2003 e s.m.i.);

Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13649:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/05/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SBM SERVIZI Sas di Balboni Sandro e C., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**